

PATTO DI ACCREDITAMENTO

tra

- **Coeso Società della salute Amiata grossetana Colline Metallifere e Area Grossetana** (in avanti anche solo "Coeso SDS"), in persona del Dott. Fabrizio Boldrini, nella qualità di Direttore *pro tempore*, domiciliata presso la sede in Grosseto, Via Damiano Chiesa, n. 12;

"Autorità procedente"

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

"Ente Attuatore Partner"

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio profilo di committente in data .././2018, Coeso SDS, in esecuzione della Delibera di Assemblea dei Soci del 9/2/2018, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori accreditati, cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Progetto SPRAR, relativo alla domanda presentata da Coeso SDS al Ministero dell'Interno, ai sensi del DM 10 agosto 2016.

Richiamati

- la D.D. n. ... del .././2018 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, mediante accreditamento;
- l'Avviso pubblicato in data .././2018 di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione degli interventi di cui al **Progetto** approvato [**Allegato n. 1**];

- il **Protocollo di intesa** sottoscritto fra COESO SDS e la Prefettura di Grosseto “per un'accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”;
- i **verbali** del seggio di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché quelli della Commissione per valutazione delle proposte pervenute – entro il termine previsto dall'Avviso - all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica, nonché i verbali del Tavolo di co-progettazione [**Allegato n. 2**];
- la D.D. n. ... del .././.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da è stata valutata positivamente e, per l'effetto, è stato/ inserito/a nella relativa Graduatoria di merito, in conformità a quanto previsto dall' Avviso pubblico.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente attuatore partner (in avanti anche solo “EAP”) – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della presente Convenzione (in avanti solo “Patto”), mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118 della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 40/2005 e ss. mm.;
- il DM 10 agosto 2016 e relativa Manualistica attuativa;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) COESO SDS e « », nelle rispettive qualità, regolamentano il rapporto di partenariato, finalizzato alla realizzazione degli interventi e delle attività previsti nella Proposta progettuale (PP), come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, nonché del Piano

Economico (PE), valutati dalla Commissione, in relazione al Progetto SPRAR ed al Progetto posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nel comma che precedono sono allegati alla presente Convenzione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) L'EAP si impegna affinché le attività co-progettate con Coeso SDS siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) L'EAP assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati.

Art. 2 – (Durata)

2.1) Il Patto di accreditamento ha validità dalla data di sottoscrizione e sarà efficace fino al 31/12/2019.

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà di Coeso SDS, dei Comuni aderenti al Progetto e dell'EAP, fatte salve le ipotesi di proroga e/o di rinnovo eventualmente disposte dal competente Ministero o per via legislativa.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il «..... » mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nella propria Proposta Progettuale (PP) e nel proprio Piano Economico (PE) [Allegato "3"].

3.2) Per quanto riguarda il contributo a valere sul DM 10 agosto 2016, i partecipanti alla presente Procedura non potranno eccepire alcunché, né vantare pretese in conseguenza dell'eventuale minore importo riconosciuto a Coeso SDS dal competente Ministero.

Se in occasione della verifica ministeriale della rendicontazione o in seguito a una verifica occorsa anche a progetto terminato, le spese, effettuate dal Soggetto Attuatore e già rimborsate da Coeso Sds, non dovessero essere ritenute ammissibili da parte del Ministero, la parte di finanziamento sarà decurtata dal successivo rimborso o richiesta indietro al Soggetto Attuatore (in questo caso, dovrà essere restituita a Coeso Sds entro 30 giorni dall'accertamento).

3.3) Considerato che le somme a disposizione per le attività in co-progettazione ammontano ad euro, pari alla quota del contributo riconosciuto dal Ministero a Coeso SDS (beneficiario del contributo), **tale somma costituisce il massimo importo erogabile da Coeso SDS. Il predetto importo deve,**

pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla Proposta progettuale (PP) presentata dall'EAP e come definita all'interno del Tavolo di co-progettazione.

4.2) Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante dell'EAP – il referente per i rapporti con Coeso SDS, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione del presente Patto l'EAP si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente Coeso SDS con la contestuale trasmissione del curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) L'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) L'EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e Coeso SDS, unitamente ai Comuni aderenti al Progetto sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente Patto.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, pari al 10% del contributo massimo

assegnabile per sinistro, per persona e per danni a cose. Coeso SDS ed i Comuni aderenti al Progetto sono considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto al «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € (Iva inclusa, ove dovuta), sarà liquidabile comunque dopo il trasferimento ministeriale ed entro 60 giorni dalla rendicontazione delle spese ammissibili, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'avviso.

6.2) L'EAP con la sottoscrizione del presente Patto espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando il CIG relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta da Coeso SDS.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) E' vietato cedere anche parzialmente il presente Patto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causate a Coeso SDS ed ai Comuni aderenti al Progetto. E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Proposta progettuale (PP), pena l'immediata risoluzione della presente Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a Coeso SDS le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività, oggetto del Patto)

8.1) Coeso SDS assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto del Patto, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., l'EAP assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a Coeso SDS.

9.2) Responsabile del trattamento per l'EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per Coeso SDS è il

9.3) L'Ente Attuatore Partner:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d. lgs. n. 196/2003 e ss. mm. anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente Convenzione;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare a Coeso SDS ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- g) si impegna a relazionare con cadenza sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Coeso SDS in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso di Coeso SDS e dei Comuni direttamente interessati dallo svolgimento delle attività al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, Coeso SDS si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a Coeso SDS ed ai Comuni aderenti al Progetto, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale verrà trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dal Patto di accreditamento ed a quelle che l'EAP si è impegnato a realizzare, come risultanti dalla Proposta progettuale (PP) e dal Piano

Economico (PE): penale da min. € 100,00 a max € 2000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda Coeso SDS nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente Attuatore Partner nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP Coeso SDS liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'organismo;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'organismo;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato nella Proposta Progettuale (PP) e nel Piano Economico (PE);
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate il Patto di accreditamento può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Coeso SDS, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, con particolare riferimento al DM 10 agosto 2016 ed alla relativa Manualistica.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Grosseto.

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

Art. 15 – (Allegato)

15.1) La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- i) **Allegato "1"** - Progetto;
- ii) **Allegato "2"** – Verbali;
- iii) **Allegato "3"** – Proposta Progettuale (PP) e Piano Economico (PE).

FIRME

Per Coeso SDS
Dott. Fabrizio Boldrini

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale Soggetto Attuatore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Grosseto,

Il Legale Rappresentante del «..... »
